

(N. 1855)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1957
(V. Stampato N. 2655)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1^o FEBBRAIO 1957

Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

Art 1.

Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, è am-

messi la scrittura a macchina purchè siano adoperati nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Le copie conformi degli atti e documenti di cui all'articolo 1, possono essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici — da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia — che

presentino garanzia della riproduzione totale dell'atto o documento.

Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta l'indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformità con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie.